



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, CONTRATTI
INFORMATIZZAZIONE E STATISTICA

***REGOLAMENTO PER LA
PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE E COLLETTIVA***

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento	pag. 1
Art.2 - Diritto di partecipazione	pag. 1

TITOLO II – MODALITA’ DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.3 - Istituti di consultazione e partecipazione	pag. 2
Art.4 - Istanze	pag. 3
Art. 5 - Petizioni	pag. 3
Art. 6 - Consultazioni mediante questionari e sondaggi <i>on-line</i>	pag. 4
Art. 7 - Assemblee pubbliche, forum tematici e convegni	pag. 4
Art. 8 - <i>Social network</i>	pag. 5
Art.9 - Partecipazione ai tavoli di lavoro del Modello di <i>governance</i>	pag. 5
Art. 10 - Partecipazione ai Forum di discussione del Modello di <i>governance</i>	pag. 9

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Rinvio alla normativa generale	pag. 9
Art.12 - Entrata in vigore	pag.10
Art.13 – Abrogazione precedenti disposizioni regolamentari	pag.10

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto e finalità del regolamento

La Città metropolitana di Bari sostiene e promuove la sovranità popolare di cui all'art.1 della Costituzione della Repubblica Italiana anche attraverso la partecipazione piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle attività di programmazione e gestione del territorio di propria competenza. Inoltre, dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della Pubblica Amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.

La rilevanza che la partecipazione assume quale fondamento per l'azione di governo del territorio è sottolineata dallo Statuto della Città metropolitana che stabilisce, fra l'altro:

- all'art.2 comma 8, che *“La Città metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa”*;
- all'art.8 comma 4, che *“I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, anche mediante il confronto con le organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio”*;
- all'art.35, che *“La Città metropolitana di Bari realizza la sua attività in conformità al principio del pieno coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni e della comunità ricomprese nel suo territorio”*.

Nel solco così tracciato interviene il *“Modello di governance del processo di pianificazione strategica della Città metropolitana di Bari”*, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.1 del 15.02.2016, quale *“modello policentrico, definito statutariamente, che mira a sviluppare l'attrattività dei diversi sistemi territoriali mediante il coordinamento armonioso, la messa a sistema e la promozione delle risorse locali in un'ottica di integrazione su più livelli degli ambiti territoriali”*.

L'attuazione del predetto modello sottolinea, quindi, il ruolo della partecipazione delle istituzioni e della società civile alla vita dell'Ente precisando che *“la partecipazione deve essere ampia e per assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti è necessario che sia facilmente accessibile a tutti e che tutte le fasi siano condotte nella massima trasparenza possibile”*.

Altrettanto rilevante è la possibilità di attingere al patrimonio di idee innovative che possono pervenire all'Amministrazione dalle fasce giovanili della popolazione metropolitana che sono chiamate anch'esse ad intervenire attivamente nei processi decisionali, sia mediante ricorso agli strumenti più tradizionali sia mediante l'utilizzo di nuove metodologie di confronto quali l'apposito Tavolo di lavoro previsto dal citato *Modello di governance*.

Pertanto, il presente Regolamento, nel quadro delineato dalla vigente normativa, dallo Statuto dell'Ente e dal già citato *Modello di governance*, promuove la consultazione e la partecipazione individuale e collettiva alla vita amministrativa della Città metropolitana di Bari, in riferimento all'attività di pianificazione strategica, nell'ottica di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali e collettivi.

Art.2 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- *soggetti titolari del diritto di partecipazione*: coloro che possono intervenire nei processi partecipativi, ossia i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali, aventi interessi al territorio o all'oggetto interessato dal processo partecipativo o, comunque, quei soggetti che, sulla base del procedimento oggetto di esame, si ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio aventi interessi al territorio o all'oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti degli interventi in fase di programmazione e/o esecuzione;
- *processi partecipativi*: processi che coinvolgono i soggetti titolari del diritto di partecipazione e che prevedono attività di coinvolgimento, informazione, formazione, progettazione, elaborazione e discussione congiunta tra attori pubblici e attori privati;
- *strumenti di consultazione e partecipazione*: istituti mediante i quali si concretizza la partecipazione individuale o collettiva, descritti nel Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II – MODALITA' DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art.3 – Strumenti di consultazione e partecipazione dei cittadini

Al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini metropolitani, anche durante il processo di formazione delle decisioni, nonché al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le proprie scelte amministrative, la Città metropolitana di Bari garantisce ai soggetti individuati nel precedente art.2 il diritto di partecipazione, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti del presente Regolamento, mediante:

- istanze;
- petizioni;
- consultazioni mediante questionari e sondaggi *on-line*;
- assemblee pubbliche, forum tematici e convegni;
- *social network*;
- partecipazione ai Tavoli di lavoro del Modello di *governance*;
- partecipazione al Comitato partenariale;
- partecipazione ai forum di discussione del Modello di *governance*.

I predetti strumenti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, nonché con riferimento a particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato dagli argomenti.

I medesimi strumenti non possono essere utilizzati in riferimento ad atti:

- vincolati da disposizioni normative comunitarie, statali, regionali o metropolitane;
- di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti della Città Metropolitana di Bari presso Enti, Aziende o Istituzioni;
- relativi a rapporti negoziali instaurati con soggetti terzi;
- in materia di diritti delle minoranze etniche o religiose.

Art.4 - Istanze

Le istanze sono richieste formali, rivolte al Sindaco metropolitano, aventi ad oggetto solo effettivi interessi collettivi in materie di competenza metropolitana, con cui singoli cittadini, associazioni ed organismi di partecipazione, sollecitano l'intervento della Città metropolitana di Bari in determinate questioni di carattere specifico e particolare.

Le istanze non sono necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato ma sono finalizzate a sollecitare audizioni da parte di rappresentanti dell'Amministrazione.

Le istanze possono essere presentate a mano, presso l'Ufficio Protocollo generale della Città metropolitana di Bari, inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corriere postale, oppure inoltrata mediante pec.

Il Sindaco metropolitano, cui l'istanza è rivolta, risponde direttamente o tramite il Consigliere Delegato competente per materia e, se ne ravvisa la necessità, ai fini delle opportune verifiche tecniche e/o amministrative e/o contabili, sottopone la questione al competente Servizio dell'Amministrazione che procede al suo esame e propone, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo e l'oggetto dell'istanza sia considerato meritevole di accoglimento, le modalità di intervento della Città metropolitana di Bari.

Il Servizio individuato per competenza comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione. A tal fine è necessario che nell'istanza sia espressamente indicata la modalità prescelta per la trasmissione della risposta, unitamente ai riferimenti del soggetto a cui la stessa deve essere inoltrata, unitamente ai relativi punti di contatto.

Art.5 - Petizioni

La petizione rappresenta la formale domanda, sottoscritta da almeno 1.000 cittadini o da almeno 50 associazioni operanti sul territorio metropolitano, inviata al Sindaco metropolitano con le stesse modalità di cui al precedente art.4 del presente Regolamento, al fine di esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi, per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari.

La raccolta delle adesioni, indispensabili per la presentazione della petizione, può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolta all'Amministrazione. Ad ogni modo, per ogni sottoscrittore, deve essere chiaramente riportato il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e la residenza.

Il Sindaco metropolitano, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente Servizio dell'Amministrazione che procede al suo esame e propone, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo e l'oggetto della petizione sia considerato meritevole di accoglimento, le modalità di intervento della Città metropolitana di Bari.

Il Servizio individuato per competenza comunica al nominativo indicato nella petizione l'esito dell'istruttoria, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione. A tal fine è necessario che nella petizione sia espressamente indicata la modalità prescelta per la trasmissione della risposta, unitamente ai riferimenti del soggetto a cui la stessa deve essere inoltrata, unitamente ai relativi punti di contatto.

Art.6 – Consultazioni mediante questionari e sondaggi on-line

Nel rispetto del dettato dell'art.4 dello Statuto nonché nell'ottica di favorire la partecipazione democratica dei cittadini metropolitani ai processi decisionali, la Città metropolitana di Bari può proporre, anche su iniziativa di soggetti esterni qualora la richiesta sia considerata meritevole di accoglimento in considerazione dell'interesse generale sottostante, consultazioni pubbliche, al fine di raccogliere opinioni, proposte, pareri, suggerimenti su tematiche di particolare rilevanza per la collettività di riferimento.

Il procedimento viene attivato mediante decreto del Sindaco metropolitano in cui sono indicati l'oggetto della consultazione, la modalità prescelta, i soggetti destinatari della richiesta di consultazione, i tempi di pubblicazione del relativo avviso, le modalità per la formulazione della risposta, le modalità di pubblicazione dei risultati della consultazione.

Dell'iniziativa viene data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente (www.cittametropolitana.ba.it), nonché mediante invio di specifiche comunicazioni ai Sindaci dei Comuni metropolitani, mediante comunicati stampa istituzionali destinati agli organi di informazione (TV e quotidiani locali, agenzie di stampa, siti *web* di informazione ecc.) e mediante utilizzo dei *social network* di cui al successivo art.8 del presente Regolamento.

La consultazione avviene mediante un'apposita sezione del predetto sito *web* istituzionale. A tal fine, il Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Informatizzazione e Statistica predispone la necessaria modulistica e ne cura l'aggiornamento, provvedendo inoltre alla pubblicazione nella già citata sezione del sito *web*, al fine di renderla disponibile e facilmente accessibile agli interessati.

L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento e alle valutazioni del Sindaco metropolitano che, eventualmente e sulla base dell'argomento, potrà coinvolgere i competenti Consiglieri Delegati e/o Servizi dell'Ente.

In ogni caso, degli esiti delle consultazioni deve essere data ampia diffusione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale, comunicati stampa inviati agli organi di informazione nonché, attesa la rilevanza che gli stessi possono assumere nell'ambito dei processi decisionali dei singoli Comuni metropolitani, anche mediante invio di apposita comunicazione via pec a tutti i Sindaci del territorio metropolitano.

Art.7 – Assemblee pubbliche, forum tematici e convegni

Per le medesime finalità di cui al precedente art.6, la Città metropolitana può procedere, anche su iniziativa di soggetti esterni qualora la richiesta sia considerata meritevole di accoglimento in considerazione dell'interesse generale sotteso, all'indizione di assemblee pubbliche, forum tematici e convegni.

Il procedimento viene attivato mediante decreto del Sindaco metropolitano in cui sono indicati l'oggetto dell'assemblea/forum/convegno, la sede prescelta, i soggetti invitati alla partecipazione sulla base della tematica e del relativo interesse.

Dell'indizione viene data massima diffusione mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nonché mediante invio di specifiche comunicazioni via pec ai Sindaci dei Comuni metropolitani e mediante utilizzo dei *social network* di cui al successivo art.8 del presente Regolamento.

L'evento, sia esso assemblea o forum o convegno, è presieduto dal Sindaco metropolitano ovvero da un Consigliere delegato. Ad esso partecipano di diritto i soggetti proponenti, I Consiglieri metropolitani, il Segretario generale, i Sindaci dei Comuni metropolitani.

La partecipazione all'evento è aperta a tutti i cittadini a cui è assicurata la piena libertà di espressione, di intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato dall'inizio dell'evento stesso, su proposta del presidente.

Nel corso dell'evento possono essere presentati e messi in votazione documenti inerenti l'oggetto della convocazione. Costituiscono documenti conclusivi dell'evento il verbale, che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti, gli ordini del giorno e gli altri documenti presentati e votati nel corso dei lavori.

L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni del Sindaco metropolitano che, eventualmente e sulla base dell'argomento, potrà coinvolgere i competenti Consiglieri delegati e/o Servizi dell'Ente.

In ogni caso, dei predetti dati deve essere data ampia informazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ente nonché, attesa la rilevanza che gli stessi possono assumere nell'ambito dei processi decisionali dei singoli Comuni metropolitani, anche mediante invio di apposita comunicazione via *pec* a tutti i Sindaci del territorio metropolitano.

Art.8 – Social network

La Città metropolitana di Bari riconosce il ruolo che il *web*, con particolare riferimento ai Social Network, riveste quale luogo privilegiato per la connessione e lo scambio di informazioni con i cittadini del territorio metropolitano e promuove l'utilizzazione degli stessi sia in ottica di *broadcasting* ad alto potenziale di *audience*, sia come strumento di ascolto che consenta di recepire come l'organizzazione dell'Ente e/o i servizi offerti al territorio siano realmente percepiti all'esterno sia come un vero e proprio "sportello virtuale", diffusore di informazioni tempestive ed efficaci.

Secondo un approccio Web 2.0, la Città metropolitana di Bari si propone di intervenire nei luoghi virtuali che il cittadino frequenta in modo da poter dare atto a nuove modalità di partecipazione e interazione, ma anche garantire una maggiore trasparenza ed efficienza passando, quindi, da modelli di comunicazione *verso* il cittadino a modelli di comunicazione *con* il cittadino perseguendo, inoltre, cospicui risparmi di spesa attesi i costi limitati degli strumenti che il *web* pone a disposizione e la loro possibilità intrinseca di misurare i risultati delle iniziative.

Conseguentemente, la Città metropolitana di Bari utilizza regolarmente quale strumento di comunicazione con i cittadini, per il tramite dell'ufficio stampa incardinato presso il Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Informatizzazione e Statistica, il sito *web* ufficiale e, tramite lo stesso sito, i vari portali tematici ad esso collegati e i principali social media quali *Facebook* e *Twitter*, ritenendoli ottimi diffusori di informazioni.

Art.9 – partecipazione ai Tavoli di lavoro del Modello di governance

Il *Modello di governance* citato nell'art.1 del presente Regolamento identifica un'aggregazione partenariale di "partecipazione" basata sull'istituzione di Tavoli di lavoro alle cui attività potranno prendere parte i soggetti interessati, secondo le modalità di cui al presente articolo.

I tavoli di lavoro sono così definiti:

- *Tavolo interistituzionale della Città metropolitana di Bari*, al quale possono partecipare i rappresentanti delle istituzioni pubbliche preposte sul territorio alla tutela e alla valorizzazione degli interessi pubblici generali;
- *Tavolo delle associazioni e della Cittadinanza attiva*, al quale partecipano i rappresentanti dei soggetti e delle formazioni attraverso i quali si svolge la personalità degli individui,

intesi nel senso più vasto previsto nell'art.2 della Costituzione, qualunque veste giuridica essi assumano;

- *Tavolo dei talenti e delle Nuove Generazioni*, al quale partecipano i rappresentanti dei soggetti e delle formazioni sociali espressione dei movimenti giovanili, degli istituti scolastici e/o cittadini attivi fra i 16 e i 30 anni. In relazione a specifiche tematiche giovanili, al fine di consentire la massima partecipazione ed espressione da parte delle fasce giovanili della popolazione, il tavolo può essere integrato mediante la partecipazione di bambini in età scolare, anche minori di anni 16.

I predetti Tavoli di lavoro, costituiti in modo da consentire la massima partecipazione e rappresentatività dei medesimi, sono presieduti dal Sindaco metropolitano o da un Consigliere delegato. Qualora nel corso del tempo dovesse ravvisarsi la necessità di garantire adeguata rappresentatività ad ulteriori categorie rispetto a quelle identificate dal *Modello di governance*, è possibile, previa approvazione del Sindaco mediante apposito Decreto, adeguare o implementare il numero e la composizione dei Tavoli.

La convocazione dei Tavoli è disposta, anche su iniziativa dei Tavoli medesimi qualora ritenuta meritevole di accoglimento, dal Sindaco metropolitano e della stessa viene data massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché mediante invio di specifiche comunicazioni via *pec* ai soggetti interessati e mediante utilizzo dei *social network* di cui al precedente art.8 del presente Regolamento.

Le riunioni dei tavoli di lavoro sono presiedute dal Sindaco metropolitano ovvero da un suo delegato. Ad esse partecipano di diritto i soggetti proponenti, i Consiglieri metropolitani e il Segretario generale, nonché un funzionario dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante.

Nel corso delle riunioni dei tavoli di lavoro possono essere presentati e messi in votazione documenti inerenti l'oggetto della convocazione, ivi comprese le proposte elaborate dai Forum di discussione di cui al successivo art.10 del presente Regolamento. Costituisce documento conclusivo della riunione il verbale, che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti, l'ordine del giorno e gli altri documenti presentati e votati nel corso dei lavori.

I verbali, così redatti, sono trasmessi al Segretario generale dell'Ente per gli eventuali adempimenti conseguenti, ivi inclusi quelli connessi alla trasparenza nonché ai principi comunitari in materia di partecipazione.

L'attività di coordinamento dei Tavoli sarà in capo alla Città metropolitana di Bari e sarà coadiuvata dal Comitato economico-sociale, costituito dalle organizzazioni sindacali confederali e dalle organizzazioni del mondo produttivo e del terzo settore maggiormente rappresentative, al fine di assicurare l'attuazione del Piano strategico attraverso i Piani e Programmi finanziati da fondi comunitari e/o nazionali e/o regionali, nel ciclo della programmazione 2014-2020 ovvero ulteriori e/o successive programmazioni.

Il funzionamento del predetto Comitato sarà disciplinata da apposito Protocollo d'intesa, da sottoscrivere fra le parti interessate.

Art.10 – Partecipazione ai Forum metropolitani per la pianificazione strategica

All'interno di ogni singolo tavolo di lavoro di cui al precedente art.9, con riferimento a specifiche tematiche definite dal "*Modello di governance*" e al fine di consentire un'agevole e snella gestione delle stesse, possono essere costituiti degli appositi *forum*, preferibilmente costituiti da un nucleo ristretto persone, nella misura indicativa di circa 15-20 persone, da selezionarsi tra coloro che avranno aderito ai Tavoli e/o al Comitato economico-sociale di cui al citato art.9.

I *forum* sono presieduti dal soggetto all'uopo delegato dal Sindaco metropolitano. Ad essi partecipa un funzionario dell'Ente, con funzioni di segretario verbalizzante.

La convocazione dei forum è disposta, anche su iniziativa dei Tavoli medesimi qualora ritenuta meritevole di accoglimento, dal presidente come su definito e della stessa viene data massima diffusione mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ente, nonché mediante invio di specifiche comunicazioni via *pec* ai soggetti interessati e mediante utilizzo dei social network di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento.

Nel corso delle riunioni dei *forum*, di discussione possono essere presentati e messi in votazione documenti inerenti l'oggetto della convocazione. Costituisce documento conclusivo della riunione il verbale che riassume i pareri e le proposte avanzate dagli intervenuti, l'ordine del giorno e gli altri documenti presentati e votati nel corso dei lavori.

I verbali, così redatti, sono inoltrati al Tavoli di lavoro competenti per materia, giusta art.9 del presente Regolamento, al fine del successivo esame.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 – Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

Art.12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita della Deliberazione di adozione.

Art.13 – Abrogazione precedenti disposizioni regolamentari

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili, con particolar riferimento a quelle di cui al Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.64 del 30.03.1994.